



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

PROVINCIA DI PORDENONE

C.A.P. 33098
P.IVA/Cod. Fisc. 01772920938

Uff. Ragioneria Tel. 0434 89044 int.9

CAPITOLATO TECNICO – ECONOMICO

CONTRAZIONE DI MUTUI DESTINATI ALLA CONVERSIONE DI PARTE DEL PROPRIO STOCK DI DEBITO AI SENSI ART. 41, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 448/2011 E S.M.I.

(codice identificativo gara **CIG 84922488BD**)

CONDIZIONI TECNICO – ECONOMICHE DEL SERVIZIO

art. 1 - Oggetto del contratto

ContraZIONE di N. 1 mutuo non ipotecario per € 91676,03.- (euro novantunmilaseicentosestantasei/03) con scadenza 31.12.2030 destinati alla conversione di parte del proprio stock di debito ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 della Legge n. 448/2001.

Rimane facoltà dell'Ente di stipulare contratti di mutuo per un importo inferiore al predetto limite, senza che la banca mutuante possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta.

La stipulazione dei relativi contratti di mutuo dovrà avvenire entro 10 giorni consecutivi dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale. Si precisa che la stipula dei suddetti contratti di mutuo dovrà avvenire in ogni caso entro il 15.12.2020.

Si precisa al/ai contratto/i di mutuo stipulato/i entro il 15.12.2020 si applicheranno le condizioni offerte in sede di gara.

art. 2 - Erogazione e somministrazioni

Il mutuo oggetto della gara dovrà essere erogato, per l'intero importo mutuato, in un'unica soluzione attraverso versamento della somma nel conto corrente intrattenuto presso il soggetto che svolge la funzione di Tesoriere dell'Ente.

L'accredito dell'importo mutuato presso il Tesoriere dell'Ente dovrà essere effettuata con valuta entro il giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto di mutuo

Copia del contratto di mutuo e copia della delegazione di pagamento notificata al Tesoriere comunale e munita della relata di notifica in originale saranno inviate entro il 31.12.2020.

art. 3 - Condizioni del mutuo

I tassi sui mutui da contrarre dovranno osservare le indicazioni di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66 e in particolare quanto previsto con l'art. 22, comma 2, il quale prevede che il Ministero del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali.

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.07.2020 pubblicato sulla G.U. n. 179 del 17.07.2020, il **tasso fisso nominale** di ogni mutuo sarà pari all'Interest Rate Swap Euro lettera (IRS) a 7 (sette) anni fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la

stipula del contratto maggiorato dello *spread* che sarà indicato dall'offerente e che non potrà variare per tutta la durata dell'ammortamento. I tassi Swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters. L'Istituto si impegna a fornire all'Ente, il giorno precedente la stipula del contratto di mutuo, la documentazione attestante quanto sopra.

Il tasso si intende onnicomprensivo e pertanto lo *spread* dovrà comprendere tutte le spese, gli onorari, le commissioni ed ogni altro tipo di remunerazione.

Per i mutui conteggiati a tasso fisso gli interessi saranno calcolati per giorni 360 divisore 360.

Le spese relative all'istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del/i mutuo/i e le spese per ogni servizio accessorio, richiesto durante la vita dell'operazione, sono a carico dell'istituto mutuante.

art. 4 - Rimborso del prestito

L'ente si obbliga a rimborsare il mutuo in n. 20 rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale costante e quota interessi come determinate all'articolo 3, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto del relativo piano di ammortamento strutturato sulla base delle condizioni economiche evidenziate al precedente punto.

L'ammortamento di ciascun finanziamento erogato decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avrà luogo il perfezionamento del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, gli eventuali interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti dall'Ente mutuatario unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo (30 giugno o 31 dicembre), gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata, calcolati al medesimo tasso applicato al mutuo.

Per il calcolo degli interessi di preammortamento per i mutui a tasso fisso, verrà applicato il medesimo tasso del mutuo stipulato a far tempo dalla data delle erogazioni stesse fino al giorno antecedente l'inizio dell'ammortamento.

Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati per giorni 360 divisore 360.

art. 5 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, l'Ente rilascia, per tutta la durata di ciascun mutuo, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. A tal fine, l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione, sul proprio tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Banca mutuante l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

L'Ente qualora manchi o risulti insufficiente il gettito dei proventi delegati o comunque ne sia impedita la disponibilità o vincolabilità è obbligato a prestare idonee garanzie alternative che mantengano lo stesso grado di significatività dell'originaria delegazione di pagamento.

La Banca mutuante, per ogni scadenza e in tempo utile per l'effettuazione del relativo pagamento, comunica l'esatto importo della rata; l'Ente prende comunque atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato ai sensi degli artt. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente contratto di tesoreria.

Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a far assumere al nuovo tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal contratto di mutuo.

L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del mutuo nonché a soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo i presupposti di impignorabilità

delle somme destinate al pagamento delle rate previsti all'art. 159, comma 1 lett. b), del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Su richiesta della Banca mutuante, l'Ente fornisce copia del bilancio.

art. 6 – Estinzione

L'Ente, ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte in corrispondenza della scadenza di una rata, decorsi almeno 18 mesi dalla data di inizio dell'ammortamento, con preavviso scritto di 45 giorni consecutivi, mediante restituzione totale o parziale del capitale residuo e degli interessi maturati, senza alcun altro onere aggiuntivo a carico dell'Ente mutuatario.

L'estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita.

art. 7 – Risoluzione del contratto

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di ammortamento e comunque di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto comporta l'obbligo di corresponsione, oltre che delle somme insolute, degli interessi di mora nella misura pari al tasso come sopra regolante ciascun mutuo maggiorato di un punto.

Nel caso di mancato puntuale pagamento di almeno due rate di ammortamento, trascorsi 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento da parte del mutuatario della comunicazione con la quale l'istituto mutuante intima la rimozione dell'inadempienza di cui al presente paragrafo, la Banca si riserva la facoltà – mediante raccomandata – di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., dando luogo all'obbligo di soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito – comprensivo delle somme non corrisposte e degli interessi di mora.

E' facoltà della Banca di richiedere parimenti la risoluzione del contratto a danno dell'Ente mutuatario nel caso di mancato adempimento da parte di esso Ente mutuatario a qualsiasi altro degli obblighi previsti a suo carico dal contratto medesimo, con tutte le conseguenze specificate nel presente articolo.

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 12 del presente capitolato;
- b) cessione del contratto a terzi;
- c) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
- d) nel caso di violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente capitolato;
- e) In caso di violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento di Ente" approvato con provvedimento del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 70 del 30.05.2015 e visionabile sul sito istituzionale dell'Ente.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire via pec, a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Nella fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nel caso di cui alla precedente lettera d) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 45 del Dlgs n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

art. 8 - Trattamento fiscale

Ai contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente capitolato si applica il trattamento fiscale sostitutivo di cui dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, artt. 15 e seguenti ed in particolare l'esenzione di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), del D.P.R. medesimo.

Le spese di stipulazione dei contratti di mutuo di cui al presente capitolato sono a carico della Banca mutuante e ad esse si applicano le agevolazioni previste di cui al punto 9 delle "Norme speciali" di cui alla tabella "D" della Legge 8.06.1962, n. 604 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'art. 9 della delibera stessa, dovrà essere allegato ai contratti di mutuo, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, il "DOCUMENTO DI SINTESI" delle principali condizioni contrattuali, indicante, tra l'altro, l'"indicatore sintetico di costo" (ISC).

Per l'esecuzione dei patti derivanti dal contratto di cui al presente capitolato le Parti contraenti eleggono domicilio ciascuna presso la rispettiva sede.

Al domicilio eletto dalla Parte mutuataria potrà la banca mutuante far eseguire le notificazioni di ogni specie di atti, anche esecutivi, e ciò per tutti gli effetti di legge.

Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.

Ai pagamenti relativi al presente capitolato si applicano, a pena di risoluzione di diritto del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

art. 9 – Cauzione

In relazione alla natura del servizio da affidare, non si reputa necessario richiedere, da parte dell'aggiudicatario, alcuna cauzione provvisoria e definitiva.

art. 10 - Personale

La Banca dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. La Società dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. In caso di mancata osservanza di quanto sopra da parte della Banca, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell'appalto non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al

minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all'attuazione delle misure per garantire la sicurezza sul lavoro.

La Banca è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

art. 11 - Penalità

Il Comune, secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare del mutuo a cui si riferiscono le inadempienze, da notificarsi alla società ad opera del responsabile del procedimento previa contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.

Il Comune procederà al recupero delle penalità comminate alla società mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa.

art. 12 – Cessione del contratto

É vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità.

Si applica l'art. 106 del Dlgs. n. 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

L'Ente mutuatario consente tuttavia fin d'ora a che la Banca mutuante possa cedere a terzi il credito derivante dal presente contratto.

art. 13 – Comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'art. 48, comma 1 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di Contabilità e Finanza Pubblica), la Banca mutuante dovrà comunicare in via telematica, con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2010 n. 2276, entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del/dei contratto/i di mutuo al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (Direzioni II e VI) e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Ufficio III), all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione/delle operazioni, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione/le operazioni stessa/e, come richiesto dalla sopra citata Circolare n. 2276/2010.

art. 14 -utilizzo provvista riveniente dalla Banca Europea per gli Investimenti, con sede in Lussemburgo e/o del Council of Europe Development Bank (C.E.B.)

Qualora – anche successivamente alla stipula del/dei contratto/i di mutuo – gli investimenti posti a base del/i mutuo/i siano finanziabili con provvista della Banca Europea per gli Investimenti e/o del Council of Europe Development Bank, questa, se disponibile, potrà essere utilizzata ad esclusivo giudizio della Banca mutuante.

Il Comune, in tale ipotesi, fornirà alla Banca Finanziatrice e/o direttamente alla BEI e/o al CEB i dati e le informazioni che le verranno richiesti, nonché consentirà eventuali sopralluoghi al fine di rendere verificabile la destinazione dell'importo del/i mutuo/i e la realizzazione degli investimenti sottostanti.

Art. 15 – Subappalto

Stante la particolarità del servizio non è ammesso il subappalto.

Art. 16 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

In caso di fallimento del fornitore, l'Amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Dlgs n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

art. 17 – Controversie

Le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Pordenone.

art. 18 - Trattamento dati personali

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Valvasone Arzene saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valvasone Arzene. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.valvasonearzene.it.

Titolare del trattamento: Comune di Valvasone Arzene - Piazza Mercato n. 1 – 33098 Valvasone Arzene (PN)

Responsabile del trattamento: responsabile del Servizio Economico - Finanziario - Comune di Valvasone Arzene – Paola Leschiutta

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	C.F. P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
AMBOTTA GILBERTO STUDIO GA SERVICE	MBTG56L18I904H 02928430301	Via 1° Maggio n. 16	33030	Dignano (UD)	Ambotta Gilberto